

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1877

menti che l'amministrazione ha in sue mani. Mi pare quindi che realmente si possa dire che con questo metodo non solo non si danno maggiori noie ai contribuenti, ma se ne toglie loro qualcuna, come è desiderabile sia fatto in tutti gli ordinamenti tributari, perchè realmente, come diceva saggiamente l'onorevole Lovito, sono un po' troppe le noie che ai cittadini italiani furono per ragione d'imposte apportate.

Non so se queste osservazioni siano sufficienti per persuadere l'onorevole Lovito che il sistema che è nel progetto merita di essere accettato.

PRESIDENTE. L'onorevole Nervo ha facoltà di parlare.

NERVO. Io non aggiungo più che poche parole per provare la necessità e la convenienza di adottare tali disposizioni in questo articolo che valgano a guarentire i contribuenti del pericolo di incorrere in numerose e gravi multe.

L'onorevole relatore della Commissione ha testè accennato, come l'amministrazione avendo fatto fare molto opportunamente le mappe dei fabbricati urbani soggetti a questa tassa, si trovi in condizioni tali da accertarne il reddito con molta maggiore facilità ed esattezza.

Ma io devo osservare sopra questo punto che le mappe di cui si tratta, furono fatte, se non isbaglie, soltanto nei comuni che hanno una popolazione non inferiore a 6000 abitanti. Onde in tutti gli altri comuni al disotto dei 6000 abitanti queste mappe dei fabbricati civili ora sottoposti alla tassa non si posseggono. Ed oso dire che non si posseggono nemmeno nei comuni dove esiste un catasto regolare, poichè gli antichi catasti non tenevano conto degli ambienti che compongono ciascuna casa.

Ora, se nei comuni, assai numerosi, che hanno una popolazione inferiore ai 6000 abitanti, e dove si trovano molti fabbricati civili soggetti a questa tassa, la legge non agevola ai contribuenti l'accertamento della rendita imponibile e la liquidazione della tassa col fare loro comunicare le variazioni che gli agenti hanno potute introdurre nelle schede, è indubitato che noi esporremo i possessori di fabbricati all'eventualità d'incorrere in numerose multe, e poi alla necessità di affrontare gravi spese di perizie per evitare una tassa che loro sarebbe ingiustamente applicata.

Ma avvi ancora un'altra ragione che mi spinge ad accostarmi alla proposta della Commissione, e questa ragione sta nella facoltà data dalla legge del 1870 agli agenti delle tasse di determinare il reddito imponibile dei fabbricati, senza tener conto delle scritte di locazione, quantunque regolarmente registrate.

Io aveva allora l'onore di appartenere alla Commissione dei quattordici che esaminò quel progetto di legge, e mi opposi a questa disposizione che mi sembrava troppo draconiana, e che poi nel fatto diede luogo a numerose liti.

Ora, questa disposizione di legge sussiste tuttora, questo progetto non la muta, essa continuerà a sussistere come arma del fisco per accertare il reddito dei fabbricati imponibili.

Ebbene, quando un agente armato di questa facoltà crederà di procedere a valutazioni comparative, e di trovare in questi confronti fondato argomento per aumentare il reddito dichiarato dai contribuenti, malgrado sia appoggiato a scritte regolari di locazione, io vi domando se in questi casi, che pur saranno molto numerosi, non sia dovere del legislatore di agevolare al contribuente la conoscenza di queste variazioni e il mezzo di ricorrere per farle rettificare a sua volta dalle Commissioni designate da questa legge a pronunziare sopra i reclami.

Per queste considerazioni io insisto sopra la mia proposta, che è conforme a quella della Commissione.

Subordinatamente poi, qualora questo concetto non venisse appoggiato dalla Camera, io mi riservo di proporre una lieve modificazione all'articolo 6 del Ministero, col quale si darebbe un più lungo termine ai contribuenti per fare i loro reclami alle Commissioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Sella ha facoltà di parlare.

MINISTRO PER LE FINANZE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

MINISTRO PER LE FINANZE. La Camera deve persuadersi che non è un sentimento di ostinazione quello che mi muove a contrastare la proposta della Commissione la quale, torno a ripeterlo, riconosco essere fatta con l'ottima intenzione di garantire l'interesse dei contribuenti in modo che nessuno sia sorpreso; del resto qui c'è una semplice questione di procedura.

I contribuenti sono tutti quanti avvertiti che si fa questa revisione generale, e ciascuno di essi può avere la scheda in cui sono portati i dati catastali rilevati in seguito alla legge del 1870; sanno che le denunce sono rivedute, sanno che le schede rettificcate restano per un mese deposte nell'ufficio comunale, e che hanno 50 giorni per fare i loro reclami.

Resta a vedersi se convenga proprio far notificare individualmente le modificazioni introdotte dall'agente.